



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
ommettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:
☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☒ imposto dalla legge

Composta da:

Massimo Ricciarelli
Emilia Anna Giordano
Riccardo Amoroso
Antonio Costantini
Martino Rosati

- Presidente -

- Relatore -

Sent. n. sez. 72/2020
UP - 21/01/2020
R.G.N. 31811/2019

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

GGF nato a X il X 1974

avverso la sentenza del 28/09/2017 della Corte di appello di Ancona

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Costantini;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito il difensore, avvocato Piero Ponzeletti, sostituto processuale dell'avvocato Rosanna Cocci, che si riporta ai motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. GGF , per mezzo del proprio difensore, impugna la sentenza della Corte di appello di Ancona che ha confermato la decisione del Tribunale di Fermo del 11 maggio 2015, che aveva condannato il ricorrente alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi tre di reclusione ed euro 600 di multa in ordine al delitto di cui all'art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen. per aver omesso di corrispondere al coniuge la somma di euro 1.200 mensili e il 50 per cento delle spese straordinarie per il mantenimento dei figli minori come da provvedimento di omologa del Presidente del Tribunale di Fermo, in Falerone dal marzo 2010.

2. Il ricorrente deduce i motivi di seguito indicati.

2.1. Vizi di motivazione e violazione di legge con riferimento all'omessa notifica della citazione a giudizio e conseguente nullità della sentenza.

Il ricorrente osserva come la firma apposta sulla cartolina che ne attesterebbe la ricezione sarebbe non riconducibile al medesimo, circostanza emergente sia delle affermazioni del G che ha sempre negato di aver ricevuto la notifica della citazione, sia dalla palese divergenza tra sigla apposta su detta cartolina ed i segni grafici riconducibili al G desumibili dalla comparazione con altri atti processuali, quale, per esempio, la nomina dei difensori. Detta eccezione, tempestivamente proposta sia in primo che in secondo grado, comporterebbe la nullità assoluta ed insanabile della citazione con la conseguente nullità di tutti gli atti successivi.

Illogica risulterebbe, inoltre, la parte della decisione impugnata che ritiene carenti gli elementi per sospettare dell'autenticità della sottoscrizione, alla luce della rigettata richiesta di effettuare una perizia in ordine a detta firma che, qualora eseguita, avrebbe accertato la discrasia tra la sigla apposta sulla cartolina e la firma del ricorrente.

2.2. Violazione di legge in ordine alla responsabilità per il reato di cui all'art. 570 cod. pen. che risulterebbe fondata sulle sole dichiarazioni della parte offesa costituitasi parte civile senza adeguato vaglio critico e raffronto con le altre risultanze probatorie quali, per esempio, gli esiti del controesame dell'imputato che aveva rappresentato l'impossibilità di aiutare altrimenti i propri figli, in quanto impedito dalla madre nel poterli vedere, avendo costei omesso di comunicare al padre il numero di telefono, circostanza che costringeva il ricorrente ad appostarsi fuori dalla scuola per poterli vedere. L'atteggiamento ostruzionistico della donna avrebbe dovuto comportare quantomeno il venir meno del delitto di cui all'art. 570, comma primo, cod. pen.

Per quel che riguarda la contestata ipotesi di cui al comma secondo dello stesso articolo, erronea risulterebbe la decisione dei Giudici di merito che avrebbero fondato la responsabilità sul presunto stato di bisogno in capo ai figli minori, a fronte di giurisprudenza più recente di segno contrario. Il ricorrente aveva dimostrato la difficoltà economica ad adempiere l'obbligo di corrispondere quanto dovuto in favore dei figli minori, situazione acuitasi sia a cagione dell'elevato importo fissato dal Giudice civile in euro 1.200 mensili, sia per il pignoramento dell'unico mezzo utilizzato per l'attività lavorativa di idraulico, attività che non gli consentiva di fare affidamento su entrate fisse.

2.3. Violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio ex art. 133 cod. pen., all'omessa concessione delle attenuanti generiche, tenuto conto della



collaborazione prestata dal ricorrente che non aveva potuto assolvere ai propri impegni in quanto impossibilitato, ed alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, in quanto manifestamente infondato e generico, è inammissibile.

2. Generico risulta il primo motivo di ricorso con il quale si deduce la nullità della citazione a giudizio per omessa notifica, asseritamente riconducibile al disconoscimento della firma impressa sulla cartolina postale che ne attestava la ricezione.

2.1. Seppure debba convenirsi che l'omessa notifica della citazione a giudizio configura un'ipotesi di nullità assoluta ed insanabile, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (v. in tal senso anche Sez. U, n. 7697 del 24/11/2016, dep. 2017, Amato, Rv. 269027 che ha ribadito che analoga nullità sussiste in ipotesi di omessa citazione per l'udienza preliminare), deve al riguardo farsi rinvio al pacifico principio di diritto secondo cui, in tema di notificazioni a mezzo del servizio postale, al fine di escludere la riconducibilità al destinatario dell'atto della firma apposta per il ritiro del piego è necessario proporre querela di falso, in quanto istituto elettivamente predisposto a privare l'atto redatto da pubblico ufficiale della sua attitudine probatoria, mentre non risulta neppure sufficiente la sola presentazione di una denuncia penale di falso nei confronti del pubblico ufficiale (sul punto: Sez. 2, n. 33870 del 18/06/2019, De Martino, Rv. 277026; Sez. 3, n. 7865 del 12/01/2016, Vecchi, Rv. 266279; Sez. 6, n. 47164 del 05/11/2013, Kandji, Rv. 257267).

Né, per quanto sopra rilevato, la riconducibilità soggettiva della firma apposta sul plico di consegna potrebbe essere superata da una perizia che il ricorrente lamenta non sia stata disposta dalla Corte territoriale, strumento processuale che, alla luce delle modalità attraverso cui avviene l'accertamento della firma da parte dell'addetto al servizio postale cui viene attribuita - a tali fini - la qualifica di pubblico ufficiale, non risulta idoneo a comportare la caducazione dei relativi effetti, per come tassativamente previsto dall'art. 2700 cod. civ.

2.2. Corretta risulta, allora, la decisione della Corte di appello di Ancona che, con riferimento all'eccepita nullità, ha rilevato come la raccomandata che conteneva l'atto fosse stata notificata a GG presso la propria residenza, circostanza che non consentiva di sospettare dell'autenticità della sottoscrizione.

Motivazione resa dalla Corte territoriale che, in quanto aderente ai principi di diritto cui sopra è cenno, è giuridicamente ineccepibile anche in considerazione del generico disconoscimento della firma effettuato dal ricorrente; circostanza inidonea a pregiudicare l'effetto legale attribuito all'efficacia probatoria dell'atto, che non si sarebbe potuto mettere in discussione all'esito della richiesta perizia sulla sigla apposta sul plico.

3. Manifestamente infondato e generico risulta il secondo motivo attraverso il quale sono rivolte critiche alla ritenuta integrazione del delitto di cui all'art. 570 cod. pen.

3.1. Deve, invero, osservarsi l'aspecificità delle censure che riguardano la fattispecie di cui all'art. 570, comma primo, cod. pen. in considerazione dell'intervenuta condanna in ordine al solo reato di cui all'art. 570, comma secondo, cod. pen., evenienza chiaramente evincibile dalla determinazione della pena operata del Tribunale che ha avuto riguardo ad un unico reato.

Circostanza che fa ritenere irrilevanti le critiche in ordine al dedotto impedimento ad opera della persona offesa dei contatti e colloqui con i figli minori che nessun effetto hanno assunto nella valutazione del mancato adempimento di quanto dovuto in favore dei medesimi.

3.2. Manifestamente infondato e generico risulta il motivo nella parte in cui si vorrebbe sostenere l'irrilevanza penale del mancato versamento delle somme oggetto di decisione del giudice civile in favore dei figli minori, sulla base di elementi che si afferma essere stati trascurati.

Deve farsi riferimento alla consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino a lamentare l'omessa valutazione, da parte del giudice dell'appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne il contenuto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (tra tante, Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014, dep. 2015, B, Rv. 264879; Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013, dep. 2014, Mirra, Rv. 258962).

3.3 In ordine alle dedotte difficoltà economiche, inoltre, deve ribadirsi che incombe all'interessato, qualora intenda rappresentare l'insussistenza del delitto di cui all'art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen., l'onere di allegare gli elementi dai quali possa desumersi l'impossibilità di adempiere alla relativa obbligazione, non essendo idonea la generica allegazione di meramente prospettate difficoltà (Sez. 6, n. 8063 del 08/02/2012, G., Rv. 252427).

Ciò premesso, corretta risulta la motivazione dei Giudici di merito che, dopo aver ripercorso le dichiarazioni coerenti e prive di contraddizioni della persona offesa che aveva affermato di essere rimasta priva di qualsivoglia contributo di mantenimento in favore dei figli minori sino al giugno del 2014, tanto da subire il distacco di energia elettrica, ha dato conto del palese stato di bisogno dei minori e della non dimostrata impossibilità di adempiere alla luce della mera allegazione delle dichiarazioni dei redditi.

La Corte territoriale, con motivazione fedele al principio cui sopra è cenno in ordine all'onere di allegazione, ha valorizzato le condizioni personali e lavorative del ricorrente che non facevano emergere l'impossibilità di adempiere per tutto l'intero arco di tempo preso in esame di oltre quattro anni, durante il quale aveva completamente omesso di interessarsi economicamente dei figli che venivano invece mantenuti dalla madre con lavori saltuari e grazie all'aiuto dei genitori; evenienza che, per costante e pacifica giurisprudenza di questa Corte, non fa venir meno lo stato di bisogno ed il conseguente obbligo del genitore di contribuire al mantenimento dei figli minori (Sez. 6, n. 46060 del 22/10/2014, D M, Rv. 260823; Sez. 6, n. 2736 del 13/11/2008, dep. 2009, L., Rv. 242854).

4. Manifestamente infondato oltre che generico risulta il terzo motivo per mezzo del quale il ricorrente censura l'omessa concessione delle attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale ex art. 163 cod. pen.

4.1. Quanto alle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., la Corte territoriale ha evidenziato il lungo periodo durante il quale il G era stato inadempiente nei confronti dei figli minori, rettamente apprezzando, unitamente ai precedenti penali, l'assenza di elementi utili ai fini di una loro concessione.

4.2. Manifestamente infondata e non pertinente risulta, altresì, la critica avverso la mancata concessione del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen., alla luce dell'intervenuta conferma da parte della sentenza impugnata della decisione del Tribunale di Fermo che aveva riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale della pena; è esplicito in tal senso sia il contenuto della parte motivata che del dispositivo. Nessun rilievo in ordine al beneficio, comunque riconosciuto, assume, allora, la parte della motivazione della decisione impugnata che - erroneamente - ha rilevato la giustificata mancata concessione della sospensione condizionale, chiaramente non idonea a mutare la decisione sul punto.

5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della

cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

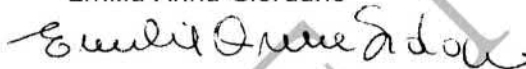
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 21/01/2020.

Il Consigliere

Emilia Anna Giordano



Il presente provvedimento, redatto dal Consigliere Antonio Costantini, viene sottoscritto dal solo Consigliere anziano del Collegio, Emilia Anna Giordano, per impedimento alla firma del Presidente e dell'estensore, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a) del d. P.C.M. 8 marzo 2020.

